C O M U N E D I U R B I S A G L I A

PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione Nº 16 del 29-07-2013
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - CONFERMA TARIFFE**

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BROCCOLO ROBERTO	**P**	**ALZAPIEDI GRAZIANO**	**A**
MUCCI DOMENICO	**P**	**SALVUCCI GIOVANNA**	**P**
FERRANTI JACOPO	**A**	**SINCINI MORLUPI FRANCESCA**	**P**
ROZZI CHRISTIAN	**P**	**PIERUCCI STEFANO**	**P**
CARRADORI DANIELE	**P**	**VISSANI ORIETTA**	**A**
ORAZI RITA	**P**	**MACCARI NAZARIO**	**P**
CAPECCI BARBARA	**P**		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor BROCCOLO ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DR GIATTINI ETTORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MUCCI DOMENICO
SALVUCCI GIOVANNA
SINCINI MORLUPI FRANCESCA

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	N

Il Presidente espone la proposta di conferma delle aliquote da applicare per IMU per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta municipale propria;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d'imposta;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvato in data 10.4.2012 con deliberazione di C.C. n. 5;

Richiamato l'atto di C.C. n. 6 del 10.4.2012 con il quale sono state deliberate per l'anno 2012 le seguenti aliquote IMU:

0,5 per cento	**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .** Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente. Si applica l'aliquota per abitazione principale anche alll'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).
DETRAZIONE	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

	principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00** e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare **€ 600,00**.
0,2 per cento	**ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.
0,8 per cento	**ALIQUOTA ORDINARIA** Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.

Visto il D.L. 8.4.2013 n. 35 art. 10 comma 4 quater che proroga il termine per la deliberazione del Bilancio degli Enti Locali al 30 settembre 2013;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 3.7.2013 di approvazione della proposta di bilancio e della relazione revisionale e programmatica 2013-2015 con la quale si è preso atto, dopo aver effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, della necessità di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria dell'anno precedente per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione 2013 e precisando che la mancata conferma renderebbe difficoltoso il mantenimento dei livelli attuali dei servizi anche in considerazione dei numerosi tagli ai trasferimenti comunali da parte dello Stato;

Ritenuto, quindi, **di non prevedere nessuna modifica rispetto al 2012** e di determinare quindi anche **per l'anno 2013** le tariffe IMU nelle misure già deliberate;

Ritenuto necessario anche per l'anno 2013 applicare l'IMU con le aliquote fissate nell'anno precedete al fine di controbilanciare i tagli dei trasferimenti erariali di spettanza di questo Comune operati dalla legge di stabilità;

Visto che lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2013, predisposto dalla Giunta Comunale, presentato al Consiglio che prevede di conseguire il pareggio mediante la conferma della misura delle aliquote IMU come sopra proposte;

-

Vista la legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità) con la quale sono stati apportati cambiamenti significativi alla disciplina del nuovo tributo, in particolare il gettito viene attribuito complessivamente ai Comuni, salvo quello derivante dai fabbricati di cat. D che resta allo Stato, ma sono stati parimenti ridotti i trasferimenti erariali agli enti locali con la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e istituzione di un fondo di solidarietà alimentato da una quota IMU che ogni ente verserà allo stato;

Dato atto che con il D.L.8.4.2013 n. 35 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di equilibrio finanziario degli enti locali e con il D.L.21.5.2013 N. 54 è stato sospeso l'acconto IMU per I^ casa e per immobili rurali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Sincini e Pierucci) e n. 1 astenuto (Maccari) espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti di cui n. 9 votanti,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, le aliquote e le detrazioni d'imposta approvate per l'anno 2012, nelle misure che seguono:

0,5 per cento	**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .** Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente. Si applica l'aliquota per abitazione principale anche alll'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di

	provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).
DETRAZIONE	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00** e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare **€ 600,00**.
0,2 per cento	**ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.
0,8 per cento	**ALIQUOTA ORDINARIA** Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento approvato con il precedente atto;

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Approvato e sottoscritto a norma di legge

SINDACO	Segretario
F.to BROCCOLO ROBERTO	F.to DR GIATTINI ETTORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot._____

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/200
Lì 07-08-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR GIATTINI ETTORE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Urbisaglia Lì, 19-08-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR GIATTINI ETTORE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :
[ ] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000 i
Urbisaglia Lì, 19-08-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR GIATTINI ETTORE